

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 276/CGF

(2009/2010)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 212/CGF – RIUNIONE DELL'1 APRILE 2010

##### Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Prof. Alfonso Celotto, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Carmine Volpe - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DELL'A.C.D. ANITRELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO 0-3 E AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PROMOZIONE ANITRELLA/FORMIA 1905 DEL 31.1.2010** (Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 104 del 4.3.2010)

E' preliminarmente da osservare che con il reclamo indicato in epigrafe la società ricorrente chiede la riforma della decisione resa in materia dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio con Com. Uff. n. 104 del 4.3.2010, la quale aveva a sua volta respinto le censure proposte contro la precedente delibera adottata in argomento dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio con Com. Uff. n. 93 dell'11.2.2010.

Appare, quindi, di tutta evidenza che con l'attuale gravame si mira ad introdurre un terzo grado di giudizio relativamente ad una vicenda che non può formare oggetto di ulteriore impugnazione se non per ipotesi di revocazione o di revisione.

Il ricorso si rivela, pertanto, inammissibile ai sensi dell'art. 37 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.C.D. Anitrella di Anitrella (Frosinone) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'U.S. PALESTRINA A.S.D. AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 E DI INAMMISSIBILITÀ PER LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. ANCONITANO FRANCESCO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 86 del 21.1.2010 – Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN dell'11.3.2010)

La Corte di giustizia Federale, visti gli atti, letto il reclamo, premesso:

- la US Palestrina ha impugnato per revocazione, ex art. 39 C.G.S., la delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64 dell'11 marzo 2010 – che ha dichiarato

improcedibile e inammissibile i ricorsi proposti nell'interesse della U.S. Palestrina e del legale rappresentante, signor Francesco Anconitano, avverso la precedente decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 86 del 21 gennaio 2010 – emessa a seguito di deferimento della Procura Federale, con la quale è stata comminata l'ammenda di € 5.000,00 alla società oltre la inibizione per giorni trenta al Sig. Francesco Anconitano.

La Commissione Disciplinare Nazionale, infatti, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso proposto dalla società in quanto la stessa aveva agito in persona di un soggetto – il signor Anconitano – sottoposto a provvedimento di inibizione. Per quanto atteneva la posizione del signor Anconitano, l'organo giudicante di seconda istanza osservava che il provvedimento sanzionatorio – inibizione per giorni trenta – adottato nei suoi confronti, era inoppugnabile in base a quanto disposto dall'art. 45 comma 3 C.G.S., che non prevede il mezzo dell'impugnazione per i dirigenti inibiti fino ad un mese.

Tanto premesso, la C.G.F. osserva:

- il ricorso è inammissibile.

Per quanto riguarda la posizione dell'Anconitano, lo stesso difetta del requisito della decisività in quanto, come già correttamente indicato dalla Commissione Disciplinare Nazionale, il C.G.S. non ammette l'impugnazione delle sanzioni inflitte ai dirigenti, non eccedenti il termine di un mese.

Per quanto riguarda la società, gli atti dimostrano che il deferimento così come l'avviso di convocazione sono stati ritualmente notificati alla sede iscritta nel foglio di censimento e, pertanto, viene precluso al ricorrente – rimasto assente nel procedimento innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale – l'utilizzo del mezzo di impugnazione straordinario finalizzato, evidentemente, ad ottenere una indebita rimessione in termini per attività difensiva che avrebbe dovuto svolgersi innanzi alla Commissione di prime cure.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'U.S. Palestrina A.S.D. di Palestrina (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3) RICORSO DELLA POLISPORTIVA ADRANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA RECLAMANTE MERITO GARA MAZARA-ADRANO DEL 14.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 17.03.2010)**

Con ricorso del 18.3.2010 la Pol. Adrano ha presentato reclamo avverso la decisione di primo grado del Giudice Sportivo in merito all'incontro Mazara/Adrano del 14 febbraio 2010 (relativo alla effettiva decorrenza della squalifica del calciatore Erbini Francesco del Mazara).

Il Giudice Sportivo aveva dichiarato inammissibile il reclamo della Adrano calcio per tardività, mentre la ricorrente insiste ora sul rispetto dei termini di reclamo.

Questa Corte rileva che il reclamo dell'Adrano - come la stessa ricorrente più volte ricorda - è stato presentato il 18 febbraio 2010, rispetto alla gara del 14 febbraio 2010.

L'art. 29 C.G.S., invece al 4° comma lett. b) specifica che il procedimento viene instaurato "su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce".

Appare quindi palese e non contestato che il reclamo dell'Adrano sia stato tardivo e che correttamente il Giudice Sportivo lo ha dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Adrano di Adrano (Catania) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.C.V. SCANDICCI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTERIGGIONI/SCANDICCI DEL 14.3.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 17.3.2010)

Visto il ricorso proposto dal signor Umberto Pratesi, nella qualità di presidente e legale rappresentante dell'associazione sportiva A.C.V. Scandicci; avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale che, nel Com. Uff. n. 137 del 17 marzo 2010, convalidava il risultato della gara svoltasi il 14 marzo 2010, valevole per il Campionato di Serie D, Girone E, Monteriggioni/Scandicci, terminata con il risultato di 2-1 a favore del Monteriggioni;

visti i motivi di ricorso;

visto l'atto impugnato;

viste le controdeduzioni svolte dal signor Massimo Verdiani, nella qualità di presidente della A.C. Monteriggioni;

visti tutti gli atti;

ritenuto che:

- il ricorso viene proposto ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. e), C.G.S., che prevede che "Tutte le decisioni adottate dagli Organi della Giustizia Sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impuginate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti...se nel precedente procedimento è stato commesso dall'organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa";

- nella specie, l'atto impugnato (Com. Uff. n. 137 del 17 marzo 2010) è costituito dalla trascrizione dei risultati delle gare del 14 marzo 2010 da parte del Comitato Interregionale, ed è contestato con riguardo alla gara di cui si è detto la quale, secondo la parte ricorrente, si sarebbe dovuta sanzionare con il risultato di 0-3 a causa della violazione, da parte della A.C. Monteriggioni, delle regole relative ai limiti di partecipazione dei calciatori rispetto all'età (di cui al Com. Uff. n. 1 dell'1 luglio 2009, Stagione Sportiva 2009/2010);

- l'atto impugnato non consiste in una decisione adottata da un organo della Giustizia Sportiva, considerato anche che lo stesso si suddivide in una parte prima intitolata "risultati gare" e in una parte seconda intitolata "giustizia sportiva", nella quale sono riportate le varie decisioni adottate dal giudice sportivo e che non contiene alcuna statuizione in merito alla regolarità della gara di cui trattasi;

- inoltre, essendo le violazioni contestate comunque conoscibili dalla parte ricorrente sin dalla conclusione della gara di cui trattasi e non certo quattro giorni dopo in sede di riesame dei documenti della partita con il Monteriggioni (come affermato in ricorso), la ricorrente avrebbe dovuto agire in via ordinaria nei termini prescritti; non avendolo fatto, non le può essere consentito di agire successivamente con un ricorso per revocazione, il quale presuppone l'esperienza di una previa fase decisoria, che nella specie è mancata;

- in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.C.V. Scandicci di Scandicci (Firenze) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

**Publicato in Roma il 27 maggio 2010**

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete